

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI

Approvato: delibera Consiglio n. 6 del 21/07/2003
esecutiva il 05.09.2003

*modificato con delibera Consiglio n. 09 del 29.07.2013
esecutiva l'11.08.2013*

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Amadori Maria Cristina

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	pag. n. 5
Art. 2 – Destinatari	pag. n. 5
Art. 3 – Indicatore situazione economica equivalente (ISEE)	pag. n. 5
Art. 4 – Verifica – controllo - integrazione	pag. n. 6
Art. 5 – Modalità di gestione dei servizi	pag. n. 7

CAPO II – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 6 – Finalità	pag. n. 7
Art. 7 – Programmazione e gestione dei servizi sociali	pag. n. 7
Art. 8 – Funzione di segretariato sociale	pag. n. 8
Art. 9 – Presa in carico	pag. n. 8
Art. 10 – Progetto individuale	pag. n. 8
Art. 11 – Destinatari	pag. n. 9

CAPO III – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 12 – Finalità	pag. n. 9
Art. 13 – Destinatari	pag. n. 9
Art. 14 – Modalità di accesso	pag. n. 10
Art. 15 – Personale	pag. n. 10
Art. 16 – Contribuzione dell'utente	pag. n. 11

CAPO IV – CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Art. 17 – Finalità	pag. n. 11
Art. 18 – Destinatari	pag. n. 12
Art. 19 – Modalità di accesso	pag. n. 12

CAPO V – TRASPORTO SOCIALE

Art. 20 – Finalità	pag. n. 12
Art. 21 – Destinatari – Modalità di accesso – Contribuzione dell'utente	pag. n. 13

CAPO VI – SERVIZIO DI TELECONTROLLO - TELESOCCORSO

Art. 22 – Finalità pag. n. 13

Art. 23 – Destinatari – Modalità di accesso – Contribuzione dell'utente pag. n. 13

CAPO VII – SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 24 – Finalità pag. n. 14

Art. 25 – Destinatari – Modalità di accesso – Contribuzione dell'utente pag. n. 14

CAPO VIII – INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

Art. 26 – Finalità pag. n. 14

Art. 27 – Destinatari pag. n. 15

Art. 28 – Modalità di accesso pag. n. 15

Art. 29 – Definizione della retta pag. n. 15

Art. 30 – Concorso dei parenti obbligati pag. n. 16

CAPO IX – AFFIDO FAMILIARE

Art. 31 – Finalità pag. n. 16

Art. 32 – Tipologia dell'affido pag. n. 17

Art. 33 – Modalità dell'affido pag. n. 17

Art. 34 – Affidi parentali pag. n. 18

Art. 35 – Conclusione dell'affido pag. n. 18

CAPO X – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 36 – Contributi alla persona pag. n. 19

Art. 37 – Destinatari pag. n. 19

Art. 38 – Modalità di presentazione della domanda pag. n. 19

Art. 39 – Criteri per assegnazione dei contributi pag. n. 20

Art. 40 – Tipologia di interventi pag. n. 20

Art. 41 – Elementi di valutazione per erogazione interventi economici pag. n. 21

Art. 42 – Parenti tenuti agli alimenti pag. n. 21

Art. 43 - Contributi da altri Enti pag. n. 21

Art. 44 – Prestito d'onore pag. n. 22



CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Utilizzo dei dati personali

pag. n. 22

Art. 46 – Adeguamento tariffe contribuzione ai servizi

pag. n. 23

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

FINALITA'

- 1.** In base all'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Verona Est (piano dei servizi delibera Consiglio n. 4 del 18/12/2002) sono materia di questo Regolamento i sottoelencati servizi sociali: servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale, soggiorni climatici, telecontrollo-telesoccorso, inserimento in struttura, affido familiare.-
- 2.** Le politiche sociali tutelano il diritto alla qualità della vita, a sviluppare e conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere ed a coltivare le risorse personali, a essere membri attivi della società, ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane.-
- 3.** Il diritto alla qualità della vita è il fondamento delle prestazioni dei servizi sociali i quali in sintonia con la legge 328/2000, saranno realizzati in un sistema integrato di interventi e servizi con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizione di competenze, e settorializzazione di risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individualizzazione delle persone destinatarie con priorità di interventi.-

Art. 2

DESTINATARI

- 1.** Sono destinatari degli interventi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini residenti nel territorio dell'Unione.-
- 2.** Accedono prioritariamente ai servizi (art. 2, comma 3, legge n. 328/2000) i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.-

Art. 3

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE)

- 1.** La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata in sintonia con il D. Lgs. n. 109/98 con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti a carico IRPEF come indicato dall'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242 (ISEE).

2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge e da tutti coloro che risultano anagraficamente nella stessa residenza.-
3. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto o legale o in atto di divorzio.-
4. L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la scala di equivalenza prevista nel Decreto succitato.
5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.-
6. L'Unione, per il rilascio delle proprie prestazioni assistenziali e gli interventi economici, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 109/98 così modificato dal D. Lgs. 130/2000, considerando il nucleo familiare anagrafico, individua ulteriori criteri unificati di valutazione della situazione economica tenendo conto di tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, di seguito indicate, per una migliore individuazione del reale reddito del nucleo familiare:
 - pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.), gli eventuali contributi erogati dalla Regione Veneto o dall'Unione (affitti, Assegno di Cura, libri di testo, borse di studio, barriere architettoniche, badanti, esoneri, ecc.).
7. Dovranno essere, inoltre, dichiarati tutti i beni mobili registrati di proprietà degli appartenenti al nucleo familiare. Un bene mobile entra a far parte dell'ulteriore valutazione solo ed esclusivamente se il valore attuale supera la soglia di €. 20.000,00 e verrà considerato per il calcolo della situazione patrimoniale. Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentirne la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Art. 4

VERIFICA – CONTROLLO - INTEGRAZIONE

1. Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante collaborazioni/convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.
3. L'Unione può chiedere idonea documentazione ad integrazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

4. L'Unione si riserva la facoltà, a seguito di verifica, di valutare situazioni con valore ISEE significativi, ma dove subentrino variabili importanti come la perdita del posto di lavoro o gravi malattie.

Art. 5

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono l'Unione dei Comuni, altri Enti pubblici ed inoltre, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 11, 16, 17 della legge n. 328/2000.-

CAPO II

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 6

FINALITA'

1. L'assistente sociale si connota come l'operatore che con autonomia tecnico-professionale interviene per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone famiglie gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca in tre livelli:

- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi sociali
- segretariato sociale
- presa in carico della persona con valutazione e attivazione di percorso di aiuto.-

2. Il servizio è gratuito.-

3. L'assistente sociale sarà reperibile attraverso l'apertura al pubblico di uno sportello presso ogni sede comunale almeno una volta alla settimana.-

Art. 7

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. La programmazione e gestione dei servizi risponde alla necessità di far fronte in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà anche alla concertazione e pianificazione dei servizi sia a livello di Unione che a livello distrettuale e nel Piano di Zona.-

2. All'interno dell'analisi dei bisogni e nella programmazione, le Assistenti Sociali faranno riferimento all'Assessore ai Servizi Sociali dell'Unione.

Art. 8

FUNZIONE DI SEGRETARIATO SOCIALE

1. La funzione di segretariato sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali familiari nelle diverse fasi della vita. Tale compito presuppone capacità di ascolto, orientamento, filtro e di instaurare rapporto di fiducia con il cittadino, monitoraggio dei bisogni e delle risorse-
2. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.-

Art. 9

PRESA IN CARICO

1. La presa in carico della persona o della famiglia o del gruppo, risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità valutativa Multidimensionale) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.-

Art. 10

PROGETTO INDIVIDUALE

1. Per progetto individuale s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Unione dei Comuni, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
 - migliorare le condizioni di vita delle persona;
 - prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.-
2. Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:
 - attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
 - attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati che cooperano nel campo sanitario, sociale educativo, lavorativo scolastico per ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire la sovrapposizione di competenze e settorializzazione di risposte.-
3. Il progetto, redatto dall'assistente sociale e condiviso con il richiedente (l'interessato o chi per lui) deve prevedere: obiettivi, tempi, modi, risorse, verifiche, calcolo ISEE elaborato dall'Ufficio preposto. Esso sarà lo strumento base per l'accesso ai servizi sociali.

Art. 11

DESTINATARI

1. Possono accedere al servizio i residenti nel territorio dell'Unione sia come persone singole, famiglie o gruppi.
2. Sarà data priorità ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali (art. 2, comma 3, legge n. 328/2000).-

CAPO III

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 12

FINALITA'

1. Il servizio di assistenza domiciliare, previsto come servizio essenziale dalla legge n. 328/2000, ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, supportando le famiglie e assicurando interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.-
2. Promuove inoltre un tessuto relazionale e una rete di servizi integrati e coordinati sul territorio come servizi sanitari di base e servizi specialistici.-
3. Il servizio esplica tali funzioni attraverso le seguenti prestazioni
 - cura e igiene personale (abbigliamento, alimentazione bagno, mobilitazione, medicazioni semplici);
 - aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
 - assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione (accompagnamento a visite ecc.);
 - accompagnamento e socializzazione e supporto educativo (disbrigo commissioni partecipazione ad attività associative ecc);
 - supporto e sostegno alla famiglia con informazioni utili nell'espletamento degli atti quotidiani della vita;
 - erogazioni pasti a domicilio.-

Art. 13

DESTINATARI

1. Il servizio è rivolto a tutti i residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni.-

- 2.** In via prioritaria verranno privilegiate le situazioni:
- di persone sole o coppie sole di anziani parzialmente e/o non autosufficienti cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
 - di persone non autosufficienti in temporaneo bisogno di assistenza con precarie condizioni economiche;
 - di nuclei familiari con minori qualora la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente al normale funzionamento quotidiano.-

Art. 14

MODALITA' DI ACCESSO

- 1.** La richiesta viene presentata all'assistente sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo o dall'assistente sociale stessa in base alla propria valutazione.-
- 2.** La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale completandolo con il conteggio dell'ISEE redatto dall'apposito ufficio e lo trasmette al responsabile di Servizio assistente sociale per il relativo provvedimento di attuazione.-
- 3.** Per l'ammissione al servizio vengono tenute in considerazione:
- l'aspetto sanitario (persona non autosufficiente, parzialmente autosufficiente, autosufficiente);
 - l'aspetto parentale (presenza di figli conviventi e non);
 - il godimento di una serie di benefici economici (come per esempio Assegno di Cura, indennità di accompagnamento, contributo badanti ecc)..-
- 4.** Tali parametri costituiscono la base per la formazione dell'eventuale lista d'attesa.-
- 5.** Nel caso in cui l'assistente sociale ne ravvisi la necessità in base alla complessità della situazione, può chiedere l'attivazione della Unità Valutativa Multidimensionale per intergere le prestazioni del servizio domiciliare con altre di tipo sanitario. (vedi accordo di programma sull'ADI).-
- 6.** L'erogazione del servizio che non può superare un massimo di 10 ore settimanali, sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio.-
- 7.** L'ammissione al servizio sarà determinato con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali.-
- 8.** Il progetto, in base alle esigenze, potrà essere modificato o cessare. Tali modifiche dovranno essere validate dal Responsabile di Servizio.-

Art. 15

PERSONALE

- 1.** L'Assistente sociale ha il compito di:
- accogliere la domanda e valutare la situazione dal punto di vista familiare, ambientale e sociale con la predisposizione del progetto individuale e della scheda Svama nel caso di attivazione dell' ADI;

- attivare i supporti previsti dal progetto non solo all'interno del servizio domiciliare ma anche le relazioni del vicinato e/o del volontariato ecc.;
 - monitorare l'andamento del progetto individuale con verifiche con la persona, la famiglia proponendo le eventuali variazioni o la chiusura.-
- 2.** L'assistente sociale responsabile del Servizio avrà il compito di:
- coordinare il personale che opera nel servizio supportandolo con verifiche puntuali;
 - programmare e monitorare l'andamento del servizio rispetto ai bisogni del territorio alla qualità delle prestazioni e all'integrazione con gli altri ambiti (sanitario ecc).-
- 3.** L'operatore addetto all'assistenza ha il compito di:
- offrire assistenza alla persona per la cura e l'igiene: igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici e accompagnamento visite;
 - intervenire per aiuto domestico solo per casi particolari e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
 - effettuare trasporto, preparazioni pasti e supporto educativo nel caso di minori;
 - collaborare in stretto rapporto con l'assistente sociale nella realizzazione del progetto individuale;
 - trasportare il pasto a domicilio.-

Art. 16

CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE

1. E' prevista la contribuzione dell'utente in base a parametri relativi alla tabella ISEE (rapportata su base mensile), di cui alla delibera dell'Unione che annualmente prevede/aggiorna i criteri relativi.-
2. Per gravi situazioni motivate dall'assistente sociale la Giunta dell'Unione potrà derogare dai parametri previsti per la contribuzione.-

CAPO IV

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Art. 17

FINALITA'

1. Il servizio Pasti a domicilio è un servizio finalizzato a fornire un pasto a alle persone impossibilitate alla preparazione dello stesso per motivi socio-sanitari.-
2. Il servizio integra servizi già esistenti finalizzati per contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione di persone anziane, disabili e persone in precarie condizioni psico-fisiche in situazioni di solitudine e di grave marginalità sociale.
3. Il servizio intende:
 - favorire la permanenza della persona al proprio domicilio;

- fornire un supporto ai singoli o nuclei che versino, anche temporaneamente, in condizioni di non autosufficienza limitanti dell'autonomia personale che rendano impossibile provvedere in modo autonomo al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.-

Art. 18

DESTINATARI

1. Il servizio è rivolto a tutti gli anziani ultra 65enni residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni.-
2. In via prioritaria verranno privilegiate le situazioni:
 - di persone sole o coppie sole di anziani parzialmente e/o non autosufficienti cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
 - di persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;
 - di persone con ridotta autonomia per malattia, disabilità o disturbi psicofisici;

Art. 19

MODALITA' DI ACCESSO

1. La richiesta viene presentata all'Assistente Sociale o all'Ufficio Servizi Sociali dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo, o dall'assistente sociale stessa in base alla propria valutazione.-
2. La richiesta viene valutata dall'Ufficio Servizi Sociali che inoltra l'istanza agli Enti preposti alla preparazione e confezionamento del pasto (su presentazione di scheda sanitaria compilata dal medico di base).-
3. Il costo del pasto è a totale carico del richiedente che intrattiene il rapporto direttamente con l'Ente fornitore del pasto stesso per ciò che riguarda il pagamento.-
4. La consegna del pasto a domicilio è a totale carico dell'Unione ed è affidata a ditta esterna a seguito di espletamento di regolare gara di appalto.

CAPO V

TRASPORTO SOCIALE

Art. 20

FINALITA'

1. Il servizio in considerazione della carenza di trasporti e della lontananza dal territorio di una serie di presidi sanitari, vuole facilitare quelle persone sole o che sono impossibilitate ad accedere alle prestazioni socio-sanitarie di cui necessitano.-

2. Il trasporto avviene sia attraverso convenzione o con personale dell'Unione

Art. 21

**DESTINATARI – MODALITA' DI ACCESSO –
CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE**

1. Il servizio si rivolge a persone anziane o disabili in difficoltà. Si darà priorità alle persone anziane sole che non possono contare sull'aiuto di alcun parente e ai disabili.-
2. La richiesta viene presentata all'assistente sociale (o amministrativo) che valuterà in base al bisogno e sentirà la responsabile del servizio per l'organizzazione del servizio stesso.-
3. Si prevede che il costo del servizio sia individuato annualmente con deliberazione di Giunta dell'Unione in considerazione delle fasce chilometriche ivi previste.-

CAPO VI

SERVIZIO DI TELECONTROLLO – TELESOCCORSO

Art. 22

FINALITA'

1. Il telecontrollo-telesoccorso è un servizio costituito da un mini apparecchio, collegato al telefono della persona richiedente o di un vicino o familiare, attraverso il quale l'utente è sicuro di poter contare su un aiuto in caso di emergenza. L'apparecchio infatti è in grado di trasmettere un allarme di chiamata e alla centrale gli operatori presenti 24 ore su 24 potranno provvedere per mandare il vicino, il familiare o altri supporti se necessari.-
2. Il servizio è gestito dalla Regione Veneto e si pone come ulteriore supporto per la domiciliarità di persone sole o che presentano rischi socio-sanitari.-

Art. 23

**DESTINATARI – MODALITA' DI ACCESSO –
CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE**

1. Possono accedere al servizio tutte le persone residente nell'Unione che siano sole o che presentino situazione di rischio socio-sanitario.-
2. L'ammissione avviene attraverso una richiesta presso il Servizio Sociale che provvede ad verificare i requisiti e ad inoltrare la richiesta agli uffici preposti.-
3. Il servizio, in deroga alle disposizioni regionali, non prevede contribuzione da parte.-

CAPO VII

SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 24

FINALITA'

1. Il servizio vacanze per anziani e per minori mira a realizzare e consolidare processi di socializzazione, opportunità di riabilitazione psico-fisica e creare occasioni di svago.-
2. L'Unione dei Comuni aderisce attraverso il versamento di una quota pro abitante al "Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici" che organizza il servizio."

Art. 25

**DESTINATARI – MODALITA' DI ACCESSO –
CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE**

1. Il servizio è rivolto a tutti gli anziani e residenti nel territorio dell'Unione che abbiano compiuto i 60 anni e con una situazione socio-sanitaria tale da poter partecipare al soggiorno stesso e alle famiglie con minori residenti che ne facciano richiesta.-
2. Le persone interessate presentano la richiesta presso gli uffici amministrativi dei servizi sociali nei tempi previsti annualmente.
3. Gli utenti pagheranno la quota prevista per il soggiorno direttamente al Consorzio Soggiorni Climatici con le modalità di anno in anno dallo stesso previste.

CAPO VIII

INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

Art. 26

FINALITA'

1. Il servizio, previsto come livello essenziale dalla art. 22 legge n. 328/2000, prevede l'inserimento presso strutture residenziali di anziani che in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone. L'attivazione dell'inserimento in struttura è previsto altresì quando il mantenimento dell'anziano presso la propria abitazione non sia possibile neanche con il supporto dell'assistenza domiciliare, dei centri diurni, della tele-assistenza o di sussidi economici o quanto altro possa essere di supporto presso il proprio domicilio.-

Art. 27

DESTINATARI

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, l'Unione concede l'intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell'utente, e quella dei parenti tenuti agli alimenti, non consentano la copertura integrale della Quota Sociale giornaliera a carico dell'assistito.-

Art. 28

MODALITA' DI ACCESSO

1. La richiesta presentata all'assistente sociale dalla persona interessata o chi ne cura gli interessi viene valutata dall'Unità Valutativa Multidimensionale. Qualora la persona sia impossibilitata a coprire la spesa della quota sociale si provvederà in collaborazione con gli uffici preposti, alla valutazione della situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti.-

2. L'utente non avrà diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo fino a quando tutti i soggetti obbligati al mantenimento non abbiano presentato la documentazione relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare comprovante la capacità o l'incapacità a coprire la quota sociale. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, verrà comunque provveduto all'inserimento del cittadino con compartecipazione dell'Unione al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico una volta completato la procedura ISEE.-

3. Una volta completata l'istruttoria si passerà la richiesta all'Ufficio competente per la relativa delibera di Giunta.-

4. L'intervento economico è versato dall'Unione direttamente a favore della Struttura Residenziale ospitante in deduzione della Quota Sociale giornaliera a carico dell'assistito.-

5. La misura dell'intervento economico integrativo, concesso dall'Unione, è stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale comprendente anche l'eventuale indennità di accompagnamento fatto salvo la conservazione di una quota per spese personali.-

Art. 29

DEFINIZIONE DELLA RETTA

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura di godimento;

- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (deposito bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc);
 - i beni mobili;
 - il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile.-
- 2.** L'Unione può intraprendere specifici atti conservativi o esecutivi nei confronti della persona, nel caso in cui sia necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate maggiorate dagli interessi di legge.-
- 3.** Nel caso di donazioni l'utente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio, le donazioni effettuate, con esclusione di quelle in favore del coniuge. L'importo di tali donazioni concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione del reddito.-

Art. 30

CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

- 1.** Qualora l'anziano non possa coprire tutto l'ammontare della retta, i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla spesa nella misura di:
- per i figli il 40% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale (pari alla minima INPS);
 - per i parenti il 30% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale(pari alla minima INPS).-
- 2.** La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito nell'art. 3 del presente regolamento.-

CAPO IX

AFFIDO FAMILIARE

Art. 31

FINALITA'

- 1.** L'Unione dei Comuni attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. I Servizi Sociali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione dei Servizi sanitari più congrui, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine e previa elaborazione di un progetto specifico di intervento orientato al sostegno della famiglia e al recupero delle sue potenzialità.-

Art. 32

TIPOLOGIA DELL’AFFIDO

1. L’affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dall’Unione dei Comuni su proposta del Servizio Sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L’affido può essere residenziale o diurno.-

2. L’affido familiare è giudiziale ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiede il minore, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 330 e seguenti del Codice Civile.-

Art. 33

MODALITA’ DELL’AFFIDO

1. L’affido familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o lungo termine o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, etc.), anche con il supporto di servizi di sostegno.-

2. Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare che abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito sia presso i Servizi pubblici che presso Enti o Associazioni accreditati.-

3. Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del minore in affido;
- suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell’alloggio);
- assicurare un’attenta osservazione dell’evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Sociale.-

4. Le famiglie di origine si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affidato e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia.-

5. Il servizio sociale ha il compito di:

- inoltrare la proposta dell'affido all'Unione dei Comuni con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- provvedere all'abbinamento tra minore e famiglia affidataria o comunità alloggio o casa famiglia;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento; monitora altresì l'eventuale inserimento in Comunità alloggio o casa famiglia;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.-

6. L'Amministrazione dell'Unione dei Comuni ha il compito di:

- deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore o assumente la retta per quanto riguarda la copertura dell'inserimento in Comunità alloggio. L'onere mensile per l'affido alla famiglia o alla casa famiglia è pari all'ammontare della minima INPS per lavoratori dipendenti per l'affido residenziale; per gli affidi diurni si potrà valutare in base alla situazione;
- curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuto agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità e in base alla situazione economica. In tal caso il contributo dell'Unione è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento. Il trasferimento finanziario alla famiglia affidataria, o alla casa famiglia comunque, deve avvenire tramite l'Unione;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.-

Art. 34

AFFIDI PARENTALI

1. Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del servizio affido o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincolo di parentela entro il quarto grado con il minore, l'Unione provvede all'erogazione di contributi mensili previa valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva necessità e comunque per i soli affidi a tempo pieno.-

Art. 35

CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

1. L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il servizio affido comunale, con la consulenza

dell'equipe del Consultorio Familiare, ha valutato la situazione, tenuto conto dell'interesse del minore.-

2. Se alla data della scadenza del progetto di affido dovessero persistere le condizioni di necessità è possibile rideterminare le scadenze del progetto d'affido previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.-

CAPO X

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 36

CONTRIBUTI ALLA PERSONA

1. L'Unione attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e/o sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del Minimo Vitale le seguenti forme di assistenza economica:

- ◆ interventi economici continuativi o ad integrazione del minimo vitale;
- ◆ intervento economico straordinario;

attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione di un bene e/o servizio di cui disponga l'Unione/Comuni.-

ART. 37

DESTINATARI

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel territorio dell'Unione.-

ART. 38

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda va presentata all'Assistente Sociale del Comune di riferimento corredata di tutti i documenti previsti per il calcolo dell'ISEE.

L'Unione ha la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda e per la migliore disamina dell'istanza.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

ART. 39

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1.** La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (viene fatto riferimento allo Stato Famiglia della persona richiedente, così come definito dall'art. 4 del DPR 233/89) alla data di presentazione della domanda.
- 2.** La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene valutando reddito e patrimonio.
Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e sulla base della scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo n. 130/2000.
- 3.** Nel caso si verificassero situazioni particolari non disciplinate dal presente regolamento, la Giunta dell'Unione si riserva la facoltà di esaminare tali situazioni, e quindi, di provvedere con atto formale.
- 4.** Qualora sussistano condizioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa, mediante quietanza, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART. 40

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

- 1.** L'intervento economico, destinato esclusivamente ai cittadini residenti nel territorio dell'Unione, può consistere:
 - a) in via diretta, nell'attribuzione di un beneficio pecuniario;
 - b) in via indiretta, nell'esonero totale o parziale dal pagamento del corrispettivo di un servizio pubblico, nell'esonero totale o parziale dal pagamento di un tributo locale; demandando alla Giunta dell'Unione la determinazione annuale dei parametri ISEE, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.-
- 2.** Il beneficio economico, inoltre, può essere:
 - a) ordinario, cioè continuativo, quando viene erogato per un periodo minimo di 2 e massimo di 6 mesi, con possibilità di un eventuale rinnovo tramite motivata relazione da parte dell'Assistente Sociale, con la finalità di integrare il reddito personale valutato insufficiente a garantire un livello minimo di sussistenza, che corrisponde alla quota base mensile pari al trattamento minimo pensionistico erogato dall'INPS;
 - b) straordinario, ossia erogato una tantum, con finalità di sopperire a situazioni aventi caratteristiche di eccezionalità;
 - c) finalizzato alla copertura parziale delle spese relative alla fruizione di servizi erogati anche non istituzionali e/o utenze domestiche.-

3. Qualora sia accertata l'incapacità del destinatario dell'intervento a gestire in maniera autonoma il beneficio accordato, il sussidio in denaro potrà, con la supervisione dell'assistente sociale:

- a) essere erogato a persone di fiducia delegate dagli interessati;
- b) essere sostituito, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente, con interventi di altra natura ovviamente protratti per il periodo stabilito.-

4. Non è preclusa l'assegnazione contestuale alla persona di contributi straordinari in aggiunta ad un contributo continuativo, dato che i primi sono destinati a coprire fabbisogni differenti.-

ART. 41

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE

1. La persona richiedente il contributo economico dovrà presentare la dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) come previsto dall'art. 25 della legge 08/11/2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 30/03/1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.-

Per l'erogazione dei contributi "ad personam" e benefici si applicano gli elementi di valutazione di cui all'allegato A) del presente Regolamento che annualmente sono soggetti a rivalutazione da parte della Giunta dell'Unione;

ART. 42

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 e 441 del Codice Civile sono, ove possibile, preliminarmente convocati dall'Assistente Sociale allo scopo di accertare un loro coinvolgimento a livello di intervento economico e/o l'attivazione di un progetto complessivo.

2. I tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire all'assistenza del richiedente in base alla situazione economica familiare valutata mediante i parametri ISEE.

3. Se i destinatari sono minori l'intervento dei parenti, ai sensi dell'art. 439 del Codice Civile, possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione.

Art. 43

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

1. Gli uffici del servizio sociale e amministrativi dell'Unione, nell'ambito delle proprie competenze professionali, hanno il compito di ottemperare alle disposizioni inerenti a:

- Assegno di cura DGRV 4135/2006 (ex L.R. n. 28/91 per le persone non autosufficienti; ex L.R. 5/2001 Alzheimer; ex DGRV 2907/2002 Badanti)

- legge. n. 448/1998 e successive integrazioni inerenti ad assegno per nuclei familiari numerosi, ad assegno di maternità e contributo per libri di testo;
- legge n.431/1998 per contributo affitti;
- L. R. n. 62/2000 per buoni scuola;
- L. R. 16/2007 e L. 13/89 per abbattimento barriere architettoniche
- L. R. 11/2001 figli minori riconosciuti solo genitore
- Decreto Interministeriale 28.12.2007 e L. 2/2009 – Bonus Enel e Gas

2. Gli Uffici del servizio sociale e amministrativi dell'Unione, per quanto di competenza, si occuperanno di eventuali altri provvedimenti di natura economica di cui la Regione determina la prassi e i parametri per l'erogazione.-

ART. 44 PRESTITO D'ONORE

1. In caso di eccezionali necessità economiche o momentanee situazioni di bisogno, per i nuclei familiari e/o persone singole residenti, che non rientrano nei casi di cui all'art. 37 è istituito il prestito d'onore.-

2. In particolare con il prestito d'onore si intende offrire un particolare sostegno economico a quelle situazioni di disagio sociale e familiare con lo scopo di costituire un elemento risolutivo o fortemente significativo della momentanea difficoltà al fine di evitare rischi maggiori di assistenzialismo. Nella fattispecie può essere erogato per le seguenti motivazioni:

- copertura parziale/totale di morosità locatorie onde evitare lo sfratto;
- pagamento di utenze particolarmente elevate che determinerebbero l'interruzione dei servizi essenziali;
- coperture di rette arretrate scolastiche per favorire il diritto di tutti i minori allo studio;
- altre spese eccezionali relative a nuove situazioni abitative (cauzioni) in caso di nuclei famigliari in pericolo di sfratto;

3. La Giunta dell'Unione, preso atto della relazione esaustiva del servizio sociale che dovrà contenere la motivazione, la quantificazione della somma erogabile, la valutazione dei ratei di rimborso, può concedere il prestito d'onore per una partecipazione massima di € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00), fatte salve le disponibilità di bilancio.-

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale dell'Unione venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono all'Unione.-



2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alla altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare al richiesta di prestazione sociale, previo consenso dell'interessato.-

Art. 46

ADEGUAMENTO PARAMETRI CONTRIBUZIONE AI SERVIZI

1. Ogni anno, la Giunta dell'Unione provvederà ad aggiornare i parametri per la contribuzione ai servizi previsti da questo regolamento.-

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI

(Allegato al Regolamento)

Approvato: delibera Consiglio n. 6 del 21/07/2003

esecutiva il 05.09.2003

modificato con delibera Consiglio n. 09 del 29.07.2013

esecutiva l'11.08.2013

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

DI NATURA SOCIALE

2. La persona richiedente il contributo economico dovrà presentare la dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) come previsto dall'art. 25 della legge 08/11/2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 30/03/1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.-

3. Per l'erogazione dei contributi "ad personam" e benefici si applicano i seguenti elementi di valutazione:

A) Stato fisico di ogni persona componente il nucleo familiare <i>Considerare ogni componente del nucleo familiare.</i>	Punti
Non autosufficiente (oltre il 75% di invalidità)	5
Parzialmente autosufficiente (fino al 75% di invalidità)	3
Minori di età compresa da 0 a 16 anni	2
Autosufficiente	0

B) Rete familiare <i>Considerare con particolare attenzione i parenti definiti all'interno dell'art. 433 del Codice Civile, per i quali l'Assistente sociale dovrà raccogliere tutte le informazioni possibili (es. buste paghe, ricevute di affitto, mutui etc.)</i>	Punti
Persona sola con nessun parente esistente in grado di fornire un qualsiasi sostegno	6
Persona che vive sola, con parenti non conviventi in grado di fornire sostegno ma non a livello sufficiente per le necessità rilevate	3
Persona che vive sola, con parenti non conviventi in grado di fornire sostegno a livello sufficiente per le necessità rilevate	0
Nucleo familiare con gravi problematiche relazionali sia al suo interno che con l'esterno, o comunque non in grado di fornire alcun sostegno per le problematiche rilevate	6
Nucleo familiare con dinamiche relazionali e di sostegno reciproco non sufficientemente adeguate alle necessità rilevate	3
Nucleo familiare con dinamiche relazioni e di sostegno reciproco sufficientemente adeguate alle necessità rilevate	0

C) Condizione abitativa	Punti
Casa in cattive condizioni strutturali ed igieniche	6
Casa in discrete condizioni strutturali ed igieniche	3
Casa in buone condizioni strutturali ed igieniche	0

D) Locazione <i>Preso atto che verranno presi in considerazione gli edifici con classificazione catastale A3, A4, A5 e A6 - Valori da aggiornare periodicamente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati</i>	Punti
Oltre € 7.201,00/annuo	4
Da € 5.401,00 a € 7.200,00/annuo	3
Da € 4.201,00 a € 5.400,00/annuo	2
Fino a € 4.200,00/annuo	1
Casa di proprietà o nessun canone	0

E) Mutuo <i>Preso atto che verranno presi in considerazione gli edifici con classificazione catastale A3, A4, A5 e A6 - Valori da aggiornare periodicamente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo</i>	Punti
Da €. 300,00 a €. 500,00/mese	1
oltre € 500,00 a € 700,00/mese	2
oltre € 700,00 a € 1.000,00/mese	3
oltre € 1.000,00/mese	4

F) Reddito annuale
<p>Valori da aggiornare periodicamente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati Il reddito è calcolato sull'I.S.E.E Vanno considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) redditi netti di lavoro dipendente b) redditi netti assimilati a quello di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili) c) redditi netti di lavoro autonomo d) redditi netti di impresa e) compensi per prestazioni lavorative non regolamentate con caratteristiche di continuità e costanza tali da poter essere equiparate a redditi regolari

f) pensioni nette di qualsiasi genere				
Nucleo Familiare Componenti	Punti 12	Punti 8	Punti 4	Punti 0
1	Fino a € 2.500,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	Oltre € 6.001,00
2	Fino a € 3.500,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	Oltre € 8.001,00
3	Fino a € 4.500,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	Oltre € 10.001,00
4	Fino a € 5.500,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00	Oltre € 12.001,00
5 ed oltre	Fino a € 6.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	Oltre € 13.001,00

F) Godimento di contribuzioni e/o esoneri da altri enti	Punti
Assegno di accompagnamento/invalidità civile	- 3
Contributo assegno di cura	- 3
Altri benefici economici <i>regionali/provinciali/comunali</i>	- 2

4. Il punteggio complessivo, dato dalla somma di tutti i punti relativi ai singoli parametri, può essere modificato in base a valutazioni di carattere tecnico relative a:

G) Valutazioni tecniche	Punti
<i>Il punteggio delle diverse categorie possono essere cumulati tra loro. Per esempio: situazione relativa ad un nucleo familiare con presenza di minori a lieve rischio (1) ed in grave situazione economica (3) saranno assegnati 4 punti (1 + 3)</i>	
L'intervento richiesto è previsto per un più ampio progetto socio-educativo steso dal servizio sociale	1 - 4
Caratteristiche di temporaneità e straordinarietà del bisogno per cui l'intervento comunale potrebbe rappresentare un determinante elemento di risoluzione	1 - 3
Intervento rivolto a categorie protette di utenti (minori, anziani non autosufficienti, portatori di handicap, etc.)	1 - 3
Grave condizione economica (debiti pregressi, usura etc.)	1 - 3

5. Per la determinazione dell'intervento da attuare, che comunque è sempre condizionato all'effettiva disponibilità di fondi di bilancio, il punteggio finale va confrontato con la seguente tabella:

Punteggio	Esito dell'istanza
Fino a 17 punti	Istanza respinta
Da 18 a 20 punti	Erogazione 30% di quanto richiesto
Da 21 a 25 punti	Erogazione 50% di quanto richiesto
Da 26 a 30 punti	Erogazione 70% di quanto richiesto
Oltre 30 punti	Erogazione 100% di quanto richiesto

6. Non verrà erogato alcun contributo in caso di ISEE pari a 0 (zero) ad eccezione di casi particolari debitamente segnalati e documentati dall'Assistente Sociale.-